

A.S. 2228

ART. 9

All'art. 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis "Al fine di tenere conto della specificità del Comparto Sicurezza-Difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la limitazione del comma 1 si applica con riferimento alla spesa complessiva delle rispettive Amministrazioni e non al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti".